COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 18.2.2004
COM(2004) 116 definitivo

2004/0039 (CNS)

C5-0101-04

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti dei cittadini dell'Unione

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

Allo stato attuale, ciò che viene comunemente denominato "passaporto europeo" si basa sulle risoluzioni relative all'istituzione di un passaporto di modello uniforme[1]. Esso è stato adottato dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, che hanno ritenuto che l'istituzione di un simile passaporto fosse "tale da facilitare la circolazione dei cittadini degli Stati membri", e si sono altresì dichiarati "desiderosi di favorire tutto ciò che può rafforzare nei cittadini degli Stati membri il sentimento di appartenere ad una stessa Comunità"[2]. Una risoluzione sulle norme minime di sicurezza per il passaporto è stata adottata nell'ottobre 2000.

In seguito ai tragici avvenimenti dell'11 settembre 2001, è stata necessaria una reazione immediata per rafforzare le caratteristiche di sicurezza dei documenti. Successivamente la Commissione ha presentato tre proposte: una proposta che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti[3] e contempla l'inserimento di una fotografia che risponda a elevati requisiti di sicurezza; la seconda riguarda un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio[4]; la terza, istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi[5], onde rendere l'azione congiunta giuridicamente vincolante e introducendo al tempo stesso la fotografia del titolare nel formato autoadesivo del permesso. Le suddette proposte di regolamento sono state adottate nei mesi di febbraio e giugno 2002.

Già all'epoca dell'adozione di queste tre proposte gli Stati membri si erano resi conto della necessità di rafforzare ulteriormente la sicurezza dei documenti di viaggio aggiungendovi elementi biometrici. In occasione della riunione informale dei ministri, svoltasi a Santiago de Compostella il 14 e 15 febbraio 2002, la Commissione ha dichiarato di voler intervenire con una proposta, previo consenso degli Stati membri, sottolineando inoltre che tale proposta si sarebbe concentrata esclusivamente sull'armonizzazione delle caratteristiche di sicurezza dei passaporti e non a modificarne, in qualche modo, l'aspetto.

In occasione di una riunione informale dei ministri della giustizia e degli affari interni, tenutasi a Veria il 28 e 29 marzo 2003, gli Stati membri hanno nuovamente invitato la Commissione a presentare una proposta mirante ad integrare gli identificatori biometrici nel modello uniforme per i visti e i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di paesi terzi. La Commissione si è impegnata a presentare una proposta in tal senso, sottolineando al contempo la necessità di adottare un approccio coerente per tutti i documenti di viaggio, ivi compresi i passaporti rilasciati ai cittadini dell'UE.

---

1 GU C 241 del 19.9.1981, pag. 1.
GU C 179 del 16.7.1982, pag. 1.
GU C 185 del 24.7.1986, pag. 1.
GU C 200 del 4.8.1995, pag. 1.

2 GU C 241 del 19.9.1981, pagg. 1-7.

3 Regolamento (CE) n. 334/2002: GU L 53 del 23.2.2002, pag. 7.

4 Regolamento (CE) n. 333/2002: GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4.

5 Regolamento (CE) n. 1030/2002: GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1.

Il Consiglio europeo di Salonicco ha confermato che "occorre un approccio coerente a livello dell'UE per quanto riguarda gli elementi di identificazione o dati biometrici, il che porterebbe a soluzioni armonizzate per i documenti dei cittadini di paesi terzi, i passaporti dei cittadini dell'UE e i sistemi d'informazione (VIS e SIS II)", e ha invitato la Commissione a "elaborare le proposte appropriate, iniziando dai visti".

La Commissione ha già portato a termine la prima fase, presentando due proposte nel settembre 2003 relative all'introduzione di identificatori biometrici nei visti e nei permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di paesi terzi. Come richiesto dal Consiglio europeo di Bruxelles, il 27 novembre è stata convenuta in sede di Consiglio una strategia comune e, contemporaneamente, è stato conferito il mandato al comitato tecnico contemplato dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95, che istituisce un modello uniforme per i visti, al fine di cominciare a sviluppare modalità e strumenti per applicare tali misure.

Il Consiglio europeo di Bruxelles del 12 dicembre 2003 ha invitato la Commissione a presentare in tempo utile una proposta per l'introduzione di identificatori biometrici nei passaporti.

La seconda fase dell'attuazione delle conclusioni di Salonicco, relativa all'armonizzazione delle caratteristiche di sicurezza del passaporto europeo compreso l'inserimento di identificatori biometrici, ha dunque per obiettivo il raggiungimento di un approccio uniforme atto a garantire l'interoperabilità fra i diversi Stati membri.

In tale contesto è opportuno segnalare che gli Stati Uniti hanno fissato al 26 ottobre 2004 il termine ultimo entro il quale i paesi aderenti al programma di esenzione dall'obbligo del visto devono dimostrare di disporre di un programma per emettere passaporti a prova di manomissione ed incorporanti identificatori biometrici conformi agli standard relativi agli identificatori biometrici pertinenti, istituiti dall''Organizzazione internazionale per l'aviazione civile' (OIAC).

Mentre tutti gli Stati membri si preparano a soddisfare i nuovi requisiti del programma di esenzione dall'obbligo del visto, è necessario adottare un approccio comune nei riguardi della nuova legislazione statunitense che impone, a partire dal 26 ottobre 2004, l'introduzione di elementi biometrici nei passaporti dei cittadini dei paesi non soggetti all'obbligo del visto.

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

La proposta dovrebbe essere finalizzata a rendere maggiormente sicuro il passaporto. Ciò avviene attraverso uno strumento giuridicamente vincolante relativo a norme minime per caratteristiche di sicurezza uniformi, nonché con l'introduzione di identificatori biometrici che stabiliscono un sicuro collegamento tra il titolare vero e proprio ed il documento.

Ciò consentirebbe inoltre agli Stati membri dell'Unione europea di soddisfare i requisiti previsti nel programma di esenzione dall'obbligo del visto degli Stati Uniti conformemente alle norme internazionali.

Non rientra invece negli obiettivi della proposta uniformare la presentazione del modello del passaporto, né di individuare se il passaporto sia stato rilasciato, in origine, alla persona giusta, in quanto solo gli Stati membri possono verificare l'identità del richiedente al momento del rilascio del passaporto.

Per quanto concerne il primo punto, le norme minime contenute nelle risoluzioni non sembrano pervenire a sufficiente armonizzazione poiché soggette a diverso uso ed interpretazione delle caratteristiche di sicurezza. Gli Stati membri non aggiungeranno tutti gli elementi e, in ogni caso, nel corso del primo quinquennio fissato per l'applicazione, verranno sicuramente introdotte nuove caratteristiche di sicurezza, in virtù delle quali la risoluzione del 28 Ottobre 2000 risulterà superata. Soprattutto per quanto concerne la fotografia, è da notare che vi sono ancora 6 Stati membri che continuano ad applicarla sulla pagina dei dati personali, il che comporta un elevato rischio di falsificazione considerata la facilità con cui è possibile sostituirla.

Un altro motivo importante per cui la Commissione promuove il rafforzamento delle norme comuni di sicurezza sta nel fatto che questi documenti di viaggio oggi così diffusi non devono risultare inferiori a quelli rispondenti alle norme raggiunte con la determinazione delle prescrizioni tecniche relative al modello uniforme per i visti e i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di paesi terzi. Le norme per entrambi i formati uniformi sono sottoposte costantemente a revisione, in quanto si vuole garantire che l'elevato standard qualitativo sia sempre conforme a tutti gli sviluppi e alle nuove scoperte che si registrano nell'attività di rendere più sicuri i documenti. Sono già stati decisi gli identificatori biometrici per tali documenti. Onde garantire linearità e impedire ai malintenzionati di adottare un passaporto o una carta d'identità di cittadini dell'Unione europea che risultano meno sicuri, anche questi ultimi dovranno aumentare il proprio livello di sicurezza. In base alle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco, ciò dovrà avvenire in maniera uniforme e giuridicamente vincolante. La summenzionata risoluzione non consente il genere di flessibilità e capacità di adattamento contemplato invece da questa proposta di regolamento. Considerando, inoltre, che l'emissione di questi documenti è di competenza nazionale, alcuni paesi potrebbero rimanere indietro rispetto ad altri.

In prospettiva verrà rafforzata la prevenzione dell'acquisizione fraudolenta di documenti quali passaporti, che rientra attualmente nella sfera di competenza di ciascuna autorità addetta al rilascio. A livello di Unione, si prevede la creazione di un "registro dei passaporti dell'Unione europea" centralizzato e basato sugli elementi biometrici, nel quale saranno contenute le impronte digitali di colui che richiede il rilascio del passaporto, insieme al corrispondente numero del passaporto nonché, molto probabilmente, anche ad altri dati pertinenti, tuttavia limitati, necessari per una corretta gestione del sistema (cfr. paragrafo 8 in appresso).

Questa iniziativa rappresenterà inoltre anche un'importante misura nell'ottica dell'allargamento. I paesi aderenti stanno procedendo alla modifica dei formati dei propri passaporti allo scopo di renderli più sicuri e di conformarli a quelli utilizzati nell'Unione europea. Un regolamento giuridicamente vincolante consentirà loro di introdurre dopo l'adesione le stesse norme di sicurezza degli altri Stati membri. Le caratteristiche di sicurezza comuni faciliteranno infine i controlli della polizia di frontiera, poiché sarà possibile, già ad una prima occhiata, verificare talune caratteristiche di sicurezza visive, presenti in tutti i passaporti; soltanto in casi dubbi i funzionari saranno obbligati a procedere ad una verifica più approfondita. Col persistere di differenti caratteristiche di sicurezza, la polizia di frontiera è costretta a controllare tutti i passaporti, a fronte di 25 passaporti nazionali di diversa qualità e presentanti caratteristiche diverse gli uni dagli altri.

Per quanto concerne invece il secondo punto, una proposta di armonizzazione delle caratteristiche di sicurezza (compresi gli elementi biometrici) del passaporto europeo avrebbe un notevole impatto anche sulle nostre relazioni con i paesi terzi, ad esempio con gli Stati Uniti. L'inserimento di elementi biometrici nel passaporto corrisponderebbe alle raccomandazioni dell'OIAC (Organizzazione internazionale per l'aviazione civile),

verrebbero pertanto soddisfatti i requisiti fissati dagli Stati Uniti per far parte del programma di esenzione dall'obbligo del visto. Verrebbe inoltre posto in essere un livello di sicurezza uniforme in rapporto ai passaporti europei, che non escluderebbe alcuni cittadini dell'Unione dai benefici che ne derivano per il fatto di possedere passaporti nazionali meno sicuri. Grazie ad uno sforzo comune, sarà possibile rafforzare la posizione dell'Europa nei confronti degli Stati Uniti.

3. BASE GIURIDICA

È ora necessario, al pari dei visti e i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di paesi terzi per i quali è già stato convenuto un più elevato livello di sicurezza del documento, rendere anche il passaporto più sicuro per prevenire l'abuso di questo documento, ancora poco sicuro rispetto ad altri, da parte di malintenzionati.

Effettivamente l'obiettivo è quello di combattere l'utilizzo di documenti falsi. Poiché i passaporti sono controllati principalmente quando vengono varcate le frontiere esterne, l'armonizzazione delle caratteristiche di sicurezza del passaporto europeo rientra nella cosiddetta categoria "norme e procedure" dei controlli ai confini. L'armonizzazione delle caratteristiche di sicurezza incluse nei passaporti semplificherà ovviamente i controlli alle frontiere, in quanto le guardie di confine si concentreranno immediatamente sulle caratteristiche comuni e non sugli elementi utilizzati individualmente, che variano da uno Stato membro all'altro. L'introduzione di un identificatore biometrico, l'immagine del volto, consentirà altresì un raffronto completo della persona e della fotografia digitale alla frontiera, il che renderà più sicuri ed efficienti i controlli al confine. Tale misura può basarsi sull'articolo 62, paragrafo 2, lettera a), del trattato CE.

A tale riguardo, la proposta legislativa non dovrebbe superare la portata di tale base giuridica. La sicurezza dei passaporti è importante per motivi legati ai controlli alle frontiere esterne: da un lato, i cittadini di assoluta buona fede passano più agevolmente attraverso i controlli alle frontiere; dall'altro lato, coloro che utilizzano passaporti falsi o contraffatti hanno meno possibilità di varcare il territorio degli Stati membri. Ciò si basa su due elementi fondamentali del nostro spazio di libertà e sicurezza. Per questi motivi, la presente proposta si basa sull'articolo 62, paragrafo 2, lettera a) del trattato CE.

In tale contesto è da notare che i paesi aderenti hanno richiesto di adeguare le risoluzioni esistenti relative al passaporto (adottate dai rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio) onde aggiungere le nuove lingue che attualmente non sono annoverate tra le lingue comunitarie ufficiali e che sono utilizzate nel passaporto per determinate indicazioni. Per ragioni connesse alla portata della base giuridica offerta, ciò non sembra possibile in quanto la proposta mira esclusivamente a rendere il passaporto più sicuro uniformando le caratteristiche di sicurezza e inserendo uno o più identificatori biometrici. Lo stesso concerne anche un'eventuale proposta volta a rendere più sicure le carte d'identità. Come già indicato in precedenza, la sicurezza dei passaporti è importante per questioni legate ai controlli alle frontiere esterne.

4. CONSEGUENZE PER I VARI PROTOCOLLI ALLEGATI AL TRATTATO

L'articolo 62, paragrafo 2, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea funge da base giuridica alla proposta, determinando pertanto la situazione variabile presentata nei protocolli sulla posizione di Regno Unito, Irlanda e Danimarca. Questa proposta,

rappresentando uno degli aspetti dei controlli alle frontiere esterne ed essendo altresì legata alla politica dei visti, dovrebbe essere considerata un elemento evolutivo dell'acquis di Schengen con tutte le conseguenze che ne derivano per quanto concerne la posizione di Danimarca, Islanda, Norvegia, Regno Unito e Irlanda.

Per quanto riguarda la Repubblica d'Islanda ed il Regno di Norvegia, possono trovare applicazione le procedure illustrate nell'accordo di associazione[6] concluso dal Consiglio dell'Unione europea con i due paesi sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Questa proposta, rappresentando uno degli aspetti dei controlli alle frontiere esterne ed essendo altresì legata alla politica dei visti, dovrebbe essere considerata un elemento evolutivo dell'acquis di Schengen. In base alla posizione speciale del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto alle misure adottate a norma del titolo IV del trattato e della decisione n. 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[7], e la decisione n. 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[8] che non disciplinano la presente misura, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione del progetto di regolamento basato sull'articolo 62, paragrafo 2, lettera a) e non sono quindi da esso vincolati né soggetti alla sua applicazione.

Conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato che istituisce l'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non parteciperà all'adozione del regolamento e non è pertanto ad esso vincolata né soggetta alla sua applicazione. Dato che il progetto di regolamento è inteso a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, verrà applicato l'articolo 5 del suddetto protocollo.

5. SUSSIDIARITÀ E PROPORZIONALITÀ

L'articolo 5 del trattato CE recita: "l'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato". La forma dell'azione comunitaria deve essere quanto più semplice per raggiungere l'obiettivo delle proposte e attuarle nel modo più efficace possibile.

Questa proposta, rappresentando uno degli aspetti dei controlli alle frontiere esterne ed essendo altresì legata alla politica dei visti, va considerata come un elemento evolutivo dell'acquis di Schengen, che mira a garantire l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri in cui si applica l'acquis di Schengen. Per questo motivo si è scelta la forma del regolamento.

L'armonizzazione dei modelli di documenti e delle loro caratteristiche di sicurezza sarà una garanzia contro le contraffazioni. Prevenendo la falsificazione e la contraffazione dei documenti di viaggio, la Commissione mira ad elevare il livello della sicurezza, come era nelle intenzioni sia del trattato che del Consiglio europeo di Salonicco. Questo grado di armonizzazione si può ottenere solo con un azione della Comunità, come è già stato dimostrato con l'adozione di vari altri strumenti volti a rendere più sicuri i documenti.

---

6 GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
7 GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.
8 GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

La proposta relativa all'inserimento di elementi biometrici nel passaporto europeo è intesa a rendere questo documento più sicuro, giuridicamente vincolante e facilmente adattabile a nuove circostanze dati rischi di contraffazione e falsificazione del documento stesso, che dovrebbe essere adatto a situazioni particolari di attraversamento delle frontiere esterne dell'Unione europea e, di conseguenza, dovrebbe essere lo stesso documento in tutto il territorio dell'UE. Verrà inoltre stabilito un sicuro collegamento tra il titolare ed il documento. La ragione principale per la quale si preferisce ricorrere al regolamento invece che alla direttiva è che la proposta si propone un'armonizzazione totale delle norme minime delle relative caratteristiche di sicurezza e dei relativi identificatori biometrici, che non lascia quindi alcun margine discrezionale agli Stati membri.

6. STRUTTURA DELLA PROPOSTA

La prima fase è rappresentata dal presente regolamento, che definisce il quadro giuridico per l'armonizzazione delle caratteristiche di sicurezza e l'inserimento di identificatori biometrici nel passaporto. La seconda fase, che verrà realizzata in una prospettiva a più lungo termine, riguarda l'istituzione di un registro europeo dei passaporti emessi.

La proposta prevede norme minime per le caratteristiche di sicurezza che devono essere inserite nei passaporti, stabilendo inoltre gli elementi biometrici da utilizzare. Non sono ancora stati elaborati i dettagli tecnici.

Le competenze di esecuzione a livello tecnico in relazione alla proposta dovrebbero essere conferite alla Commissione, che si avvarrà dell'assistenza del comitato istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti, in applicazione della procedura stabilita all'articolo 5 della decisione 1999/468/EC[9] e conformemente all'articolo 7 della stessa. Questo comitato sarà dunque responsabile della sicurezza di tutti i documenti a livello dell'Unione europea, quali il modello uniforme per i visti e i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di paesi terzi, nonché i passaporti. Sulla base di detta procedura dovranno essere fissate le specifiche tecniche per far sì che i documenti rispondano ai requisiti di sicurezza richiesti. Per quanto concerne gli elementi biometrici, il comitato dovrà ad esempio decidere in merito alla definizione di una norma per la scelta del supporto di memorizzazione, alla capacità dello stesso e al modo in cui garantire la protezione delle informazioni memorizzate, tramite il ricorso ad esempio all'infrastruttura a chiave pubblica (ICP) e alla firma digitale. Tale procedura presenta il vantaggio di lasciare agli esperti il compito di determinare i bisogni e consente di accelerare l'adozione delle relative decisioni. Il comitato può inoltre reagire in maniera più rapida ai nuovi sviluppi sul piano tecnico.

7. NORME MINIME DI SICUREZZA E SCELTA DEGLI ELEMENTI BIOMETRICI

La proposta della Commissione si basa sulle caratteristiche adottate dai rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio nella risoluzione sulle norme minime di sicurezza per passaporti e altri documenti di viaggio dell'ottobre 2000, che sono state tuttavia opportunamente adeguate in vista degli sviluppi tecnici che riguarderanno i visti e i permessi di soggiorno. La proposta renderà tali caratteristiche giuridicamente vincolanti e stabilirà pertanto una serie di norme uniformi di elevato livello di sicurezza per i passaporti nel

[9] GU L 184, 17.7.1999, pag. 23.

territorio dell'Unione europea che, a partire dal 1° maggio 2004, sarà costituita da 25 Stati membri. Come nel caso della risoluzione, la Commissione stabilisce le norme minime che non impediranno agli Stati membri di emanare norme più severe qualora lo desiderino.

Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco, è necessario adottare una strategia coerente per quanto concerne l'inserimento di identificatori biometrici nei visti, nei permessi di soggiorno e nei passaporti. Le proposte riguardanti i visti e i permessi di soggiorno prevedono due identificatori biometrici obbligatori: l'immagine del volto e le impronte digitali. La proposta relativa al passaporto europeo potrebbe pertanto comprendere gli stessi identificatori biometrici obbligatori al fine di garantire la conformità richiesta. È ovvio tuttavia che la conformità con le proposte relative ai visti e ai permessi di soggiorno non significhi necessariamente che per ogni settore possa essere adottata una soluzione identica. L'immagine del volto è interoperativa e può essere utilizzata nei rapporti con i paesi terzi, ad esempio gli Stati Uniti. È possibile comunque aggiungere come opzione le impronte digitali per quegli Stati membri che desiderino farvi ricorso quando procedono alla ricerca nelle banche dati nazionali, che sarebbe al momento l'unica possibilità di identificazione. Ciò è destinato a cambiare con la seconda fase, ovvero l'istituzione di un registro europeo dei passaporti emessi: in questo caso, è necessario prendere l'impronta digitale e quindi registrarla onde consentire la ricerca per risalire all'origine (sistema 'uno a molti').

Nella scelta degli identificatori biometrici più adeguati si è tenuto conto dei risultati dei lavori dell'OIAC, cui si deve lo sviluppo delle prime norme internazionali in materia, e dello studio di fattibilità sul sistema di informazione sui visti ('visa information system' (VIS)). È necessario altresì non perdere di vista l'esigenza di trovare un giusto equilibrio tra il rafforzamento della sicurezza e il rispetto dei diritti individuali delle persone interessate, ossia il diritto alla protezione dei dati e alla privacy, come garantito dalla direttiva 95/46/CE e dal diritto nazionale che l'ha recepita.

L'OIAC ha scelto come primo identificatore biometrico interoperativo l'immagine del volto, e come identificatori biometrici opzionali le impronte digitali e/o l'immagine dell'iride, per i paesi che richiedono tali elementi per le ricerche nelle banche dati.

Il primo identificatore biometrico, ossia l'immagine elettronica del volto ad alta risoluzione, è già disponibile nella maggior parte dei passaporti. Alle frontiere, le informazioni memorizzate in formato elettronico consentirebbero di visualizzare l'immagine sullo schermo e di procedere all'ulteriore controllo visivo, anche senza ricorrere a tecnologie di riconoscimento del volto. Ciò costituisce l'utilizzazione di base della fotografia digitale. Applicazioni più avanzate prevedono l'utilizzo della fotografia digitale con sistemi di riconoscimento del volto. A tale scopo, tuttavia, i posti di frontiera dovrebbero essere dotati della tecnologia e delle attrezzature necessarie. Spetterà agli Stati membri scegliere tra la semplice visualizzazione della fotografia sullo schermo e il ricorso a programmi di riconoscimento del volto. Occorre inoltre attenersi agli standard di qualità della fotografia digitale definiti dall'OIAC al fine di garantire l'interoperabilità. La Commissione lascia agli Stati membri la scelta della tecnologia da utilizzare.

L'inserimento delle impronte digitali in un supporto e/o in una banca dati nazionale resta a discrezione degli Stati membri. Tuttavia, nel caso in cui registrino le impronte digitali, ciò dovrà avvenire in formati interoperativi per consentire agli Stati membri di poterne usufruire sulla base di accordi bilaterali. L'accesso a queste impronte digitali potrebbe essere gestito con l'introduzione di un'infrastruttura a chiave privata/pubblica.

8. PROSPETTIVA A LUNGO TERMINE: UN REGISTRO EUROPEO DEI PASSAPORTI EMESSI?

Da un punto di vista della sicurezza, potrebbe essere istituito, nel lungo termine, un registro europeo centralizzato dei documenti emessi (ed eventualmente di altri documenti utilizzati per viaggiare), onde porre in essere un vero e proprio sistema di sicurezza da "punto a punto" (*end to end*).

Tale registro dovrà includere soltanto l'impronta digitale e il numero del documento di viaggio, senza altri dati personali, in quanto il suo utilizzo va limitato ai controlli alle frontiere volti a stabilire se il documento di viaggio sia stato effettivamente rilasciato alla persona che si trova in quel momento alla frontiera.

È ovvia la necessità di valutare ulteriormente tale sviluppo, onde stimare l'impatto tecnico e giuridico del rapporto costi/benefici, soprattutto in rapporto ai registri dei passaporti nazionali emessi che sono attualmente in fase di elaborazione in alcuni Stati membri. È infine della massima importanza stabilire l'impatto dell'istituzione di tale registro europeo sui diritti fondamentali dei cittadini europei, in particolare sul loro diritto alla protezione dei dati personali.

9. LE AUTORITÀ DI CONTROLLO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il regolamento crea la base giuridica per permettere agli Stati membri di memorizzare dati biometrici nel passaporto. L'attuazione viene lasciata agli Stati membri conformemente alle specifiche tecniche fissate dal comitato creato dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti. Gli Stati membri saranno responsabili del trattamento dei dati biometrici.

La direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati personali[10] si applica al trattamento dei dati personali – ivi compresi i dati biometrici – da parte delle autorità degli Stati membri nel quadro del diritto comunitario.

Ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 95/46/CE, gli Stati membri hanno istituito autorità di controllo incaricate di sorvegliare, nel loro territorio, l'applicazione delle disposizioni adottate dagli Stati membri in attuazione della direttiva 95/46/CE. Tali autorità agiscono in piena indipendenza nell'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Esse sono competenti per il trattamento delle domande in materia di protezione dei dati presentate da qualsiasi soggetto, o dalle associazioni che li rappresentano.

Ogni autorità di controllo dispone di:

- poteri investigativi, come

– il diritto di accedere ai dati oggetto di trattamento e

– il diritto di raccogliere qualsiasi informazione necessaria all'esercizio della sua funzione di controllo;

---

[10] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

- poteri effettivi d'intervento, come

– il diritto di formulare pareri prima dell'avvio di trattamenti,

– di dar loro adeguata pubblicità,

– di ordinare il congelamento, la cancellazione o la distruzione dei dati,

– di vietare a titolo provvisorio o definitivo un trattamento, ovvero di rivolgere un avvertimento o un monito al responsabile del trattamento,

– di adire i parlamenti o altre istituzioni politiche nazionali;

- il potere di promuovere azioni giudiziarie in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE, ovvero di adire per dette violazioni le autorità giudiziarie.

È ammesso il ricorso giurisdizionale avverso le decisioni dell'autorità di controllo recanti pregiudizio.

Inoltre, ciascuna autorità di controllo è tenuta a redigere ad intervalli regolari una relazione sulla sua attività e può essere invitata ad esercitare i suoi poteri su domanda dell'autorità di un altro Stato membro.

Come già segnalato nella relazione sulle proposte recentemente presentate dalla Commissione relative all'inserimento degli identificatori biometrici nei visti e nei permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di paesi terzi, le autorità di controllo sono fortemente carenti in fatto di risorse.

È quindi opportuno ribadire la necessità di tenere conto delle suddette considerazioni nel momento in cui gli Stati membri applicheranno gli identificatori biometrici ai sensi del presente regolamento. Le misure miranti a rafforzare la sicurezza pubblica devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone interessate. Ciò comporta, oltre al rafforzamento dell'organico delle autorità nazionali di controllo della protezione dei dati, in modo da garantire un controllo efficace, anche la scelta di tecnologie conformi alla disposizioni della direttiva 95/46/CE, reso ancora più necessario quando si tratta dei passaporti dei propri cittadini.

La Commissione intende pertanto trasmettere le proposte anche al gruppo di lavoro istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, chiedendone un parere ai sensi dell'articolo 30 della stessa direttiva come già avvenuto per le due proposte sull'inserimento di elementi biometrici nei visti e nei permessi di soggiorno.

Ad ogni modo, una volta istituito il registro europeo dei passaporti emessi, l'autorità di controllo indipendente istituita dal regolamento (CE) n. 45/2001 dovrebbe assumerne le funzioni attinenti alla protezione dei dati personali.

10. IMPATTO FINANZIARIO

È piuttosto difficile determinare con esattezza l'impatto finanziario delle presenti misure legislative, in quanto non sono ancora note le caratteristiche precise, che verranno fissate dal

comitato creato dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti.

Occorre ricordare in ogni caso che la fotografia è già disponibile in formato digitale per la maggior parte dei passaporti poiché integrata nella pagina dei dati personali; nei nuovi passaporti non dovranno più essere utilizzate le fotografie da applicare, in quanto pongono rischi connessi alla sicurezza.

Gli Stati membri si stanno peraltro già dimostrando molto attivi nel migliorare il grado di sicurezza dei passaporti nazionali, rinnovando le caratteristiche di sicurezza, effettuando esperimenti con gli elementi biometrici per poterli inserire nei passaporti nazionali, conformandosi in tal modo alla normativa sull'esenzione dall'obbligo del visto degli Stati Uniti.

Per questo motivo, la presente proposta non aumenterà i costi già preventivati dagli Stati membri per rafforzare la sicurezza dei passaporti nazionali.

Per quanto attiene all'utilizzo degli elementi biometrici, sembrano necessarie le seguenti caratteristiche tecniche:

– Supporto di memorizzazione

Al momento, il supporto di memorizzazione più appropriato è costituito da un microprocessore di tipo senza contatto. Il microprocessore è necessario per la memorizzazione delle informazioni biometriche e del codice di sicurezza (firma digitale nel quadro dell'infrastruttura a chiave pubblica). L'OIAC raccomanda come minimo un processore di 32 K. Tuttavia, data l'esigenza di memorizzare un'immagine del volto e le immagini dell'impronta digitale, sarebbe più indicato un processore a 64 K, in particolare nel caso in cui gli Stati membri intendano aggiungere anche dati alfanumerici.

Non si conosce ancora il prezzo di un microprocessore di questo tipo. La tecnologia è in rapida evoluzione e con la domanda di microprocessori necessari per 25 Stati membri, il prezzo dovrebbe diminuire sensibilmente. La Commissione potrebbe anche presentare un "ordine comune", a seguito di una procedura di gara, in modo da ottenere un prezzo migliore.

– Dispositivi per la registrazione iniziale

Gli Stati membri devono installare dispositivi per la registrazione iniziale nei locali in cui i dati saranno generati. Il prezzo di tali dispositivi ha subito un notevole ribasso negli ultimi dodici mesi ed è probabile che continui a diminuire, motivo per cui è impossibile fornire un'esatta stima dei costi a medio termine. Attualmente il costo di un buon dispositivo per la registrazione iniziale di dieci dita (piatte), fabbricato in Europa, si aggira intorno ai 7 000 euro.

– Sistemi di verifica

I sistemi di verifica devono essere installati ai posti di frontiera. I relativi dispositivi vanno condivisi allo scopo di effettuare la verifica dei visti e acquisiti nell'ambito dell'installazione del sistema VIS, ammesso che si decida l'applicazione degli elementi biometrici per il VIS. Tali sistemi potranno essere utilizzati per tutti i documenti: visti, permessi di soggiorno e passaporti.

11. OSSERVAZIONI SUGLI ARTICOLI

Articolo 1

L'articolo 1 introduce l'obbligo di massima secondo cui gli Stati membri sono tenuti a rilasciare passaporti in conformità delle norme minime di sicurezza di cui all'allegato al presente regolamento.

La seconda frase indica la scelta degli identificatori biometrici e ne consente l'inserimento nei passaporti, specificando inoltre che gli identificatori biometrici devono essere registrati in un supporto di memorizzazione dotato di capacità sufficiente. Potrebbe trattarsi di un processore di tipo senza contatto, ma anche di un altro supporto dotato della capacità richiesta, a seconda di come decideranno in merito gli esperti dell'apposito comitato. Viene offerta altresì la possibilità di registrare le impronte digitali in una banca dati nazionale in previsione della futura istituzione di un registro europeo dei documenti emessi.

Qualora fossero necessarie correzioni o abrasioni, dovrà essere rilasciato un nuovo passaporto per motivi di sicurezza.

La terza frase definisce i documenti ai quali si applica il regolamento.

Articolo 2

Il presente articolo conferisce i poteri di applicazione del regolamento al comitato istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti.

Il comitato stabilisce sia le prescrizioni tecniche eventualmente necessarie legate alle caratteristiche di sicurezza del passaporto, sia le prescrizioni tecniche complementari connesse all'inserimento degli identificatori biometrici.

In tal modo si rende possibile la dovuta conformità e viene data inoltre la possibilità agli esperti in materia di coordinare le procedure e di far fronte in modo soddisfacente alle proprie responsabilità per quanto attiene ai documenti dell'Unione europea.

Articolo 3

È ovvio che talune caratteristiche tecniche non debbano essere divulgate in nessuna circostanza, per evitare che tali informazioni siano utilizzate a fini di contraffazione o di falsificazione. Tali caratteristiche tecniche dovranno pertanto essere stabilite in una decisione, dato che, ai sensi dell'articolo 254 del trattato CE, le decisioni non sono soggette all'obbligo di pubblicazione. Il comitato già istituito per occuparsi del modello uniforme dei visti adotterà decisioni a questo proposito, poiché gli esperti che operano nel suo ambito hanno già acquisito la necessaria esperienza di requisiti tecnici molto elevati, specialmente per quanto riguarda le norme di sicurezza contro le contraffazioni e le falsificazioni, e di documenti riservati.

Per gli stessi motivi è necessario garantire che solo le persone autorizzate dagli Stati membri e dagli organismi comunitari abbiano accesso a tali informazioni. Ciò vale anche per gli organismi responsabili della stampa dei documenti, il cui numero è limitato, nella prima frase dell'articolo 3, paragrafo 2, ad uno per Stato membro.

Articolo 4

La Comunità è tenuta al rispetto dei diritti fondamentali quali la tutela della privacy e dei dati personali.

La formulazione di questo articolo ricomprende tutte le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati: la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[11], e garantisce che la persona cui è stato rilasciato il documento possa verificare i dati personali iscritti ed accertarsi che il documento non contenga ulteriori informazioni.

La seconda frase è necessaria per consentire l'inserimento di elementi biometrici ma limitando i dati personali registrati sul passaporto a quelli riportati nel regolamento stesso, nel relativo allegato, oppure nel passaporto dell'individuo. La registrazione di altre informazioni deve essere evitata.

Articolo 5

Il presente articolo stabilisce che il Comitato è tenuto ad espletare i propri compiti in conformità della procedura di regolamentazione stabilita nell'articolo 5 della decisione 1999/468/CE nel rispetto dell'articolo 7 della stessa.

Articolo 6

Il presente articolo fissa i tempi di applicazione. Essa dovrà avvenire entro un anno dall'adozione delle necessarie prescrizioni tecniche, termine che consente agli Stati membri di adeguare i passaporti nazionali.

[11] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

2004/0039 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti dei cittadini dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione[12],

visto il parere del Parlamento europeo[13],

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo di Salonicco ha ribadito la necessità di una strategia coerente a livello comunitario in relazione agli identificatori biometrici, ovvero ai dati biometrici per i documenti rilasciati ai cittadini di paesi terzi, per i passaporti dei cittadini dell'Unione europea e per i sistemi d'informazione (VIS e SIS II).

(2) Le norme minime di sicurezza per i passaporti sono state introdotte dalla risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 17 ottobre 2000[14]. È ora opportuno sostituire e aggiornare tale risoluzione con un provvedimento comunitario, per rafforzare e uniformare le norme di sicurezza dei passaporti onde tutelarli dalla falsificazione. Al contempo dovranno essere introdotti nei passaporti gli elementi biometrici, onde creare un collegamento sicuro e affidabile tra il titolare ed il documento.

(3) L'armonizzazione delle caratteristiche di sicurezza e l'inserimento degli identificatori biometrici costituiscono una tappa importante verso l'utilizzo di nuovi elementi, in prospettiva di futuri sviluppi a livello europeo, atti a rendere più sicuro il documento di viaggio e a creare un collegamento più sicuro e affidabile tra il titolare ed il passaporto, in quanto contribuiscono in maniera significativa alla protezione contro l'uso fraudolento. Vanno tenute in considerazione le prescrizioni di cui al documento n. 9303 sui documenti di viaggio suscettibili di lettura ottica dell'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile.

(4) Il presente regolamento dovrà fissare esclusivamente le prescrizioni non riservate. Tali prescrizioni devono essere completate da ulteriori specifiche tecniche che rimarranno

---

12 GU C del , pag. .
13 GU C del , pag. .
14 GU C 310 del 28.10.2000, pag. 1.

riservate al fine di prevenire il rischio di contraffazione e falsificazione e che non possono contenere dati personali o riferimenti a dati personali. Tali specifiche complementari dovranno essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(5) La Commissione dovrà essere assistita dal comitato istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti.

(6) Onde limitare allo stretto necessario il numero delle persone cui sono comunicate le informazioni di cui trattasi, è altresì indispensabile che ogni Stato membro attribuisca ad un solo organismo il compito di stampare il modello uniforme di passaporto, fermo restando che gli Stati membri sono liberi, se necessario, di cambiare organismo; per motivi di sicurezza, ogni Stato membro deve comunicare il nome dell'organismo in questione alla Commissione e agli altri Stati membri.

(7) Al trattamento dei dati personali nel quadro del rilascio del modello uniforme per i permessi di soggiorno si applicano le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[15]. Occorre garantire che sul modello uniforme per i permessi di soggiorno non siano memorizzate informazioni diverse dalle informazioni previste nel regolamento, nel relativo allegato o da quelle indicate nel corrispondente documento di viaggio.

(8) In applicazione del principio di proporzionalità, per conseguire l'obiettivo fondamentale costituito dall'introduzione di norme comuni di sicurezza e di identificatori biometrici interoperativi, è necessario e opportuno fissare norme per tutti gli Stati membri che attuano la convenzione di Schengen. Conformemente all'articolo 5, terzo comma, del trattato CE, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

(9) In conformità degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è quindi da esso vincolata né soggetta alla sua applicazione. Poiché però il presente regolamento è inteso a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della terza parte, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca deciderà, ai sensi dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo o meno nel suo diritto interno.

(10) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa, in conformità della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.

---

[15] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(11) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale l'Irlanda non partecipa, in conformità della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.

(12) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen nei settori di cui all'articolo 1, punto B della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo[16].

(13) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'Atto di adesione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I passaporti rilasciati dagli Stati membri ai loro cittadini devono essere conformi alle norme minime di sicurezza specificate nell'allegato.

2. Il passaporto deve avere un supporto di memorizzazione dotato di capacità sufficiente, altamente protetto e contenente un'immagine del volto. Gli Stati membri potranno inoltre aggiungere le impronte digitali in formato interoperativo.

3. Il presente regolamento si applica ai passaporti ordinari, ai passaporti ufficiali (ossia passaporti di servizio e diplomatici), ai passaporti provvisori aventi una validità superiore a sei mesi, ai documenti sostitutivi dei passaporti rilasciati come documenti di viaggio sotto forma di libricino, e ai documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi.

Articolo 2

1. Le prescrizioni tecniche complementari per il passaporto, relative ai punti elencati in appresso, devono essere fissate in conformità della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2:

(a) ulteriori caratteristiche di sicurezza e requisiti, comprese le norme atte a rafforzare la protezione contro la contraffazione e la falsificazione;

(b) prescrizioni tecniche sul supporto di memorizzazione delle informazioni biometriche e la relativa sicurezza;

(c) requisiti qualitativi e norme comuni relativi all'immagine del volto e alle impronte digitali.

[16] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

Articolo 3

1. Le prescrizioni menzionate all'articolo 2 sono riservate e non destinate alla pubblicazione. Esse saranno comunicate solo agli organismi designati dagli Stati membri come responsabili della stampa e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.

2. Ciascuno Stato membro designa un organismo responsabile della stampa dei passaporti. Esso comunica il nome dell'organismo alla Commissione e agli altri Stati membri. Lo stesso organismo può essere designato a tal fine da due o più Stati membri. Ogni Stato membro conserva la facoltà di cambiare l'organismo da esso designato, provvedendo a informarne la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 4

1. Fatte salve le norme relative alla protezione dei dati, le persone alle quali è stato rilasciato il passaporto hanno il diritto di verificare i dati personali ivi riportati e, se del caso, di chiederne la correzione o cancellazione.

2. Il passaporto non deve contenere alcuna informazione destinata alla lettura ottica diversa da quelle previste nel presente regolamento, nei relativi allegati, ovvero quelle indicate nel passaporto stesso.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito in virtù dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1683/95.

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli Stati membri applicano il presente regolamento non più tardi di un anno dall'adozione delle misure di cui all'articolo 2. L'introduzione del modello uniforme di passaporto non pregiudica tuttavia la validità dei passaporti rilasciati in precedenza.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

Norme minime di sicurezza dei passaporti dei cittadini dell'Unione europea

1. Materiali

La carta utilizzata per le sezioni del passaporto contenenti i dati personali o altre informazioni deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- assenza di azzurrante ottico;

- filigrana bitonale;

- reagenti di sicurezza contro i tentativi di cancellatura chimica;

- fibre colorate (parzialmente visibili, parzialmente fluorescenti ai raggi UV);

- piastrine fluorescenti agli UV;

- si raccomanda l'utilizzo del filo di sicurezza.

Se la pagina contenente i dati del titolare è in forma di autoadesivo, si può fare a meno della filigrana in quella pagina ed anche per la carta utilizzata per l'interno della copertina. I reagenti di sicurezza sono necessari nelle pagine interne della copertina soltanto se vi figurano indicazioni.

Se una carta incorporata nel passaporto e riservata all'iscrizione dei dati personali è composta esclusivamente di materiale plastico, non è generalmente possibile applicare gli elementi di sicurezza impiegati per la pagina cartacea. In caso di targhette autoadesive e di carte incorporate, l'assenza di elementi di sicurezza a livello di materiale deve essere compensata da misure a livello di stampa, che vadano oltre le norme minime elencate in appresso, dall'impiego di elementi otticamente variabili (OVD = optically variable device) o da adeguate tecniche di emissione.

2. Pagina dei dati personali (seconda pagina del passaporto)

Il passaporto contiene una pagina di dati personali a lettura ottica, conforme alle prescrizioni di cui al documento OIAC 9303 (parte 1) ed il procedimento di emissione con le specifiche ivi stabilite per i passaporti leggibili tramite lettore ottico.

Su questa pagina è apposta anche una fotografia del titolare, che non va applicata bensì incorporata nel materiale della pagina dei dati personali in base alle tecniche di emissione di cui in dettaglio al paragrafo 5 del presente allegato.

3. Tecniche di stampa

Possono essere adottate le seguenti tecniche di stampa:

- *Stampa di fondo*:

arabeschi bicolori;

colorazione iridata fluorescente;

sovrastampa fluorescente agli UV;

motivi che costituiscano una efficace protezione anti-contraffazione e anti-falsificazione (in particolare nella pagina contenente i dati personali), con utilizzo facoltativo della microstampa;

sulle pagine del passaporto e sugli autoadesivi devono essere impiegati colori reattivi.

La presentazione delle pagine contenenti i dati personali deve permettere una differenziazione rispetto alle altre pagine.

- *Stampa del formulario*:

con microstampa integrata (se non già integrata nella stampa di fondo).

- *Numerazione*:

Su tutte le pagine all'interno del passaporto, mediante stampa (per quanto possibile, con caratteri speciali e con inchiostro fluorescente in reazione agli UV), applicando una tecnica di perforazione o, nelle carte incorporate nel passaporto, integrata con la tecnica impiegata per l'iscrizione dei dati personali. Se per tali dati si utilizza un autoadesivo, è obbligatorio l'uso di stampa con caratteri speciali e con inchiostro fluorescente.

Qualora all'interno delle pagine sia usato un autoadesivo o un foglio cartaceo non plastificato per i dati personali, sono necessari in aggiunta la calcografia con effetto di immagine latente, la microstampa e un inchiostro otticamente variabile. Per i passaporti composti interamente di materiale plastico devono essere impiegati anche elementi supplementari di sicurezza otticamente variabili, almeno mediante l'uso di inchiostro con proprietà otticamente variabili o con misure equivalenti.

4. Tecniche di protezione contro la riproduzione

Un elemento otticamente variabile (OVD) o equivalente, che fornisce il medesimo grado di identificazione e sicurezza del modello uniforme dei visti, deve essere usato per la pagina dei dati personali e consistere di microstrutture di diffrazione ottica che variano a seconda dell'angolatura ottica impiegata (elementi di diffrazione ottica di immagini variabili, DOVID) e che sono integrate nella pellicola apposta a caldo o collocate come copertura OVD o, sugli autoadesivi o su una pagina cartacea non plastificata, quale OVD metallizzato o semi-metallizzato (con calcografia in sovrastampa) o elementi equivalenti.

Gli elementi otticamente variabili vanno incorporati nel documento come parte di una struttura stratificata effettivamente in grado di proteggere contro la contraffazione e la falsificazione: nei documenti cartacei essi vanno integrati sull'intera superficie come parte della laminatura a caldo, ovvero dello strato di sicurezza sovrapposto, come descritto al paragrafo 5; nei documenti plastificati vanno invece inseriti nella pellicola del documento su una superficie più estesa possibile.

Se un documento plastificato viene personalizzato con incisione laser e vi viene incorporata un'immagine al laser variabile (changeable laser image - CLI), va applicato un elemento di diffrazione ottica variabile, perlomeno sotto forma di DOVID metallizzata appositamente posizionata per conseguire una maggiore protezione contro la riproduzione.

5. Tecniche di emissione

Per assicurare un'adeguata protezione dei dati personali contenuti nei passaporti contro tentativi di contraffazione e di falsificazione, sarà necessario in futuro che i dati personali, compresi la fotografia, la firma del titolare, nonché i dati essenziali siano integrati nel materiale del documento. La fotografia non dovrà più essere apposta secondo i metodi tradizionali.

È possibile utilizzare le seguenti tecniche:

stampa laser con apposito inchiostro per documenti;

procedimento di termotrasferimento;

stampa a getto d'inchiostro;

procedimento fotografico;

incisione laser che penetri effettivamente nella pellicola del documento, conservando le caratteristiche di sicurezza.

Per garantire un'adeguata protezione dei dati personali contenuti nei passaporti contro tentativi di contraffazione e falsificazione, occorre imperativamente prevedere una laminatura a caldo con pellicola di sicurezza otticamente variabile nei casi di stampa laser, termotrasferimento o procedimenti fotografici. In ogni caso, non dovrà più essere utilizzata la pagina interna della copertina per l'iscrizione dei dati personali.

I documenti di viaggio in ambito UE devono essere leggibili tramite lettore ottico. La pagina dei dati personali deve essere conforme alle prescrizioni di cui al documento OIAC 9303 (parti 1 e 3) e le procedure di emissione devono attenersi alle prescrizioni stabilite per i documenti a lettura ottica. Nei passaporti, la pagina interna della copertina non deve più essere utilizzata per l'iscrizione dei dati personali.

Osservazioni:

La più efficace garanzia contro l'emissione fraudolenta di documenti di viaggio a partire da documenti vergini rubati consiste nella centralizzazione della procedura di emissione. Se anche in futuro il rilascio dei documenti di viaggio dovesse avvenire a livello regionale o decentrato, occorrerà prendere le opportune misure di sicurezza sul piano logistico, amministrativo e tecnico. Ciò vale soprattutto per la conservazione dei documenti vergini e dei materiali necessari all'iscrizione dei dati. Mediante un'adeguata programmazione, i sistemi informatizzati di emissione potrebbero essere utilizzati anche per autenticare l'emissione dei passaporti ("sigilli elettronici").